



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/44 DEL 3.6.2010

Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23. Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995. Approvazione definitiva.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

vista la L.R. n. 1/1977 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

visto l'art. 1, comma 23, della legge regionale n. 5 del 28.12.2009;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14/10 del 6 aprile 2010, concernente "Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23 - Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, art. 8, comma 1, lettera a). Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 e atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni vigenti in materia di bilancio e controllo di Enti e Agenzie";

considerato che la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere, rilevando perplessità in merito ad alcuni aspetti della citata deliberazione;

considerato che:

- gli allegati 1 e 2 non integrano e non ampliano il contenuto delle leggi ma si limitano a riportare, in una sequenza coerente, disposizioni contenute negli articoli della legge regionale n. 14 del 1995, di altre specifiche norme successivamente intervenute a modificarla ed integrarla, e della legge regionale n. 11 del 2006 alla cui applicazione gli enti e le agenzie regionali sono tenuti come disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 11 medesima;
- l'allegato 3 ha valore meramente ricognitivo;
- l'allegato 4 contiene una revisione organica degli statuti limitatamente a quanto consentito dal disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5;



- la legge finanziaria non si limita ad applicare in via generale nei confronti degli enti ed alle agenzie elencati nell'articolo 1, comma 24 della legge finanziaria 2009, il solo potere di controllo in quanto gli enti inseriti nella tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 soggiacciono appieno alle disposizioni di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali contenute nella citata legge;

ritenuto di dover recepire le osservazioni formulate dalla Prima Commissione e, contestualmente, ottemperare alla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5,

propone:

- di riformulare l'allegato 1 in modo tale che questo diventi parte integrante degli statuti degli Enti strumentali e delle Agenzie regionali soggetti ai controlli della legge regionale n. 14/1995;
- di estrapolare dall'allegato 1 l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo sulla base di quanto previsto dal secondo e terzo periodo dell'art. 1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 e che per tali ragioni è stato eliminato l'articolo 8 dall'allegato 1;
- di non riproporre all'approvazione l'allegato 3. Ciò comporterà che al vecchio allegato 4 verrà attribuita la denominazione "allegato 3";
- di esplicitare meglio la funzione dell'ex allegato 4 che contiene una revisione organica degli statuti limitatamente a quanto consentito dal disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Programmazione

DELIBERA

- di approvare che l'oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 14/10 del 6 aprile 2010, concernente "Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23 - Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, art. 8, comma 1, lettera a). Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 e atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni vigenti in materia di bilancio e controllo di Enti e Agenzie" è così riformulato:

"Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23. Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995";



- di approvare gli allegati 1 e 2 e 3, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
- 1. Gli articoli degli statuti e dei regolamenti indicati nell'allegato 3 sono sostituiti secondo le modalità in esso indicate e i successivi articoli sono rinumerati di conseguenza.
- 2. Gli enti i cui statuti sono approvati direttamente dai relativi consigli di amministrazione sono tenuti all'adeguamento degli stessi entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione.
- 3. Gli enti non provvisti di disposizioni statutarie, sono tenuti all'applicazione diretta dei contenuti degli allegati 1 e 2.
- 4. Sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito dell'Assessorato competente in materia di personale, i seguenti atti:
 - gli atti di programmazione per l'attribuzione di incarichi di consulenza, i quali devono prevedere le motivazioni della consulenza, la tipologia, l'assenza all'interno dell'ente di figure professionali che potrebbero svolgere l'attività, il corrispettivo previsto;
 - gli atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, i quali devono far riferimento alle dotazioni organiche e definire il numero delle posizioni a concorso, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista;
 - gli atti di programmazione per l'acquisizione di lavoratori atipici, i quali devono indicare le motivazioni del rapporto, la carenza nell'ente di figure professionali che potrebbero ricoprire la posizione, il numero delle unità previste, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista.

Sono esclusi dal controllo:

- gli atti relativi a programmi e progetti che prevedano specifiche procedure di controllo e di rendicontazione, quali ad esempio quelli cofinanziati dall'Unione Europea;
- gli atti di costituzione di rapporti di lavoro e di affidamento di consulenza comportante un onere massimo di euro 30.000, al netto dell'IVA e di eventuali oneri accessori;
- le acquisizioni di personale stagionale quando le stesse siano configurabili all'interno dell'attività caratteristica dell'Ente/Agenzia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/44

DEL 3.6.2010

Gli atti di cui al punto 4 della presente deliberazione, intervenuti dopo il 1° gennaio 2010 ma sulla base di atti di programmazione già adottati o di concorsi espletati in precedenza, non sono soggetti a controllo.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu